

## **FOGLIO INFORMATIVO MUTUO AGEVOLATO DAL FONDO ROTAZIONE – PROVINCIA DI BOLZANO (con e senza garanzia ipotecaria)**

### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**Denominazione legale:** Banca Popolare dell'Alto Adige Spa  
**Sede legale e amministrativa:** Via del Macello, 55 – 39100 Bolzano  
**Telefono:** 800 585 600 **Email:** [gsinfo@volksbank.it](mailto:gsinfo@volksbank.it) **PEC** [segreteria@pec.volksbank.it](mailto:segreteria@pec.volksbank.it)  
**Indirizzo del sito internet:** [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it)  
**Ubicazione server del Centro Servizi:** Padova  
**Codice Banca ABI:** 5856-0  
**Codice BIC:** BPAAIT 2B  
**Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia:** 5856  
**Numero di iscrizione al Registro delle Imprese (cod. fiscale/P. Iva):** 00129730214  
**Autorità di controllo:** Banca d'Italia con sede in Via Nazionale 91 – 00184 Roma  
**Sistema di garanzie cui la Banca aderisce:** Fondo Nazionale di Garanzia e Fondo Interbancario di tutela dei Depositi

### **CHE COS'E' IL MUTUO AGEVOLATO DAL FONDO ROTAZIONE**

Il mutuo agevolato dal fondo di rotazione viene concesso sulla base delle disposizioni dettate dalle leggi della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9/1991 e n. 4/1997 nella rispettiva versione, riguardanti il fondo di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche. Detta normativa determina la durata massima e l'importo massimo del mutuo. Nella propria delibera la Provincia stabilisce la quota di capitale proveniente dal fondo di rotazione sull'intero capitale mutuato, che viene concessa a tasso zero.

Il mutuo agevolato viene concesso a un tasso di interesse fisso o variabile indicizzato.

Il mutuo agevolato dal fondo di rotazione è un finanziamento a medio/lungo termine. A seconda dell'accordo tra banca e cliente il mutuo viene stipulato come finanziamento chirografario o ipotecario.

I principali rischi sono costituiti dal possibile aumento del tasso di interesse per un aumento del costo provvista in caso di mutuo a tasso variabile indicizzato, dalla variazione in senso sfavorevole delle condizioni e dalla revoca dell'ammissione al fondo di rotazione.

### **REQUISITI PER RICHIEDERE IL PRODOTTO**

L'ammissione della domanda del cliente al fondo di rotazione della Provincia Autonoma di Bolzano su delibera della Provincia.

Valutazione positiva della capacità di rimborso, garanzie sufficienti.

**CONDIZIONI ECONOMICHE DEL MUTUO AGEVOLATO SENZA GARANZIA IPO-  
TECARIA**
**QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO AGEVOLATO**
**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)\***
**a tasso variabile indicizzato**
**4,156%**
**a tasso fisso**
**4,259%**
**TAN a tasso variabile indicizzato**
**3,30%**
**TAN a tasso fisso**
**3,40%**

\* Il TAEG indicato si riferisce ai seguenti dati:

Tasso variabile indicizzato: importo del mutuo = 30.000,00 euro – quota capitale ente: 50% - spread: 1,10 punti percentuali – periodicità della rata = semestrale - durata 60 mesi – commissione sull'importo finanziato: 2,00% - spese incasso rata: 2,00 euro – imposta sostitutiva (calcolata sulla quota banca): 0,25%.

Tasso fisso: importo del mutuo = 30.000,00 euro – quota capitale ente: 50% - spread: 1,10 punti percentuali – periodicità della rata = semestrale - durata 60 mesi – commissione sull'importo finanziato 2,00% - spese incasso rata: 2,00 euro – imposta sostitutiva (calcolata sulla quota banca): 0,25%.

Costo provvista variabile:	4,384%	Tasso per il cliente:	3,300%
Costo provvista fisso:	4,594%	Tasso per il cliente:	3,400%

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente le condizioni sono indicate nella misura massima applicabile.

<b>VOCI DI COSTO</b>	<b>VALORE</b>
<b>Importo massimo finanziabile*</b> (importo mutuato)	L'importo complessivo finanziabile è stabilito dalla normativa di riferimento*
<b>Durata massima*:</b> mutui per costituzione nuova impresa mutui per investimenti	10 anni, comprensivo di un periodo di preamm. max. di 24 mesi 15 anni, comprensivo di un periodo di preamm. max. di 12 mesi Tale durata comprende un eventuale periodo di preammortamento tecnico, la cui durata non può esse-

	re superiore al numero di giorni della periodicità di addebito delle rate prevista dal contratto (ad esempio se semestrale, 180 giorni).
<b>Tassi:</b>	
Tipo tasso*	Fisso o variabile indicizzato
Tasso debitore annuo nominale (TAN) *	Si calcola moltiplicando il tasso corrispondente al costo di provvista dei mezzi apportati dalla banca per un coefficiente pari al rapporto tra la quota capitale della banca e la somma complessiva del mutuo. Il valore così ottenuto arrotondato ai cinque centesimi superiori determina il tasso base al quale si aggiunge lo spread.
Costo provvista per mutui a tasso variabile indicizzato *	Calcolato semestralmente quale media aritmetica degli indici di riferimento rilevati nei due mesi che precedono il semestre in corso (aprile/ maggio o ottobre/novembre)
Indice di riferimento *	<ul style="list-style-type: none"> <li>- “Rendistato”, tasso di rendimento effettivo lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta rilevato dalla Banca d’Italia.</li> <li>- Euribor 3 mesi (365) maggiorato della percentuale applicata alle emissioni obbligazionarie e di quella corrispondente all’incidenza annua della commissione di collocamento delle obbligazioni.</li> </ul>
Costo provvista per mutui a tasso fisso *	Calcolato mensilmente come segue: “Rendistato”, valore medio del tasso di rendimento effettivo lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta rilevato dalla Banca d’Italia nel secondo mese precedente quello di stipula, maggiorato di un punto percentuale.
Spread per il periodo di ammortamento e per l’eventuale periodo di preammortamento tecnico *	1,30%
Tasso di preammortamento	pari a quello del mutuo
Tasso di mora	EURIBOR 6 mesi (365), valuta primo giorno lavorativo del semestre in corso, con adeguamento semestrale (01.01.– 01.07.) arrotondato al quarto di punto superiore, maggiorato di 5 (cinque) punti, fatti salvi i limiti della L. 108/1996 sull’usura.
<b>Spese all’erogazione:</b>	
Commissione sull’importo finanziato	2,000% minimo 200,00 euro
Imposta sostitutiva (sulla quota capitale banca)	0,25%
<b>Spese per la gestione del rapporto:</b>	
Spese incasso rata semestrale (per ciascuna rata)	2,00 euro
Commissione per estinzione anticipata	1,00% del capitale residuo
Rinegoziazione	massimo 100 euro
Accollo mutuo	200 euro
Spese garanzie (una tantum)	0,00 euro
Sospensione pagamento rata	non prevista
Decurtazione/proroga/variazione piano	50,00 euro

d'ammortamento	
<b>Piano di ammortamento:</b>	
Tipo di ammortamento	rata costante francese
Tipologia di rata	costante
Periodicità della rata (posticipata)*	semestrale

\* determinato dalla normativa di riferimento

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet ([www.volksbank.it](http://www.volksbank.it)).

Le condizioni economiche indicate nel presente Foglio Informativo saranno comunque e sempre applicabili solo nel rispetto del limite massimo del TEG relativo alle specifiche operazioni, di cui alla legge sull'usura 108/96 nella versione vigente.

## CONDIZIONI ECONOMICHE DEL MUTUO AGEVOLATO DAL FONDO ROTAZIONE CON GARANZIA IPOTECARIA

### QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO AGEVOLATO

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)\*

##### a tasso variabile indicizzato

**3,469%**

##### a tasso fisso

**3,572%**

#### TAN a tasso variabile indicizzato

**3,05%**

#### TAN a tasso fisso

**3,15%**

\* Il TAEG indicato si riferisce ai seguenti dati:

Tasso variabile indicizzato: importo del mutuo = 500.000,00 euro - euro - quota capitale ente: 60% - spread: 1,30 punti percentuali - periodicità della rata = semestrale - durata 180 mesi - commissione sull'importo finanziato 1,50% - spese d'istruttoria: 110,00 euro - spese incasso rata: 2,00 euro - perizia tecnica: 850,00 euro - spese assicurazione immobile: 4.406,25 euro (importo stimato applicando il tasso di premio lordo dello 0,5875 per mille all'importo del mutuo, moltiplicato per gli anni di durata del contratto).

Tasso fisso: importo del mutuo = 500.000,00 euro - euro - quota capitale ente: 60% - spread: 1,30 punti percentuali - periodicità della rata = semestrale - durata 180 mesi - commissione sull'importo finanziato 1,50% - spese d'istruttoria: 110,00 euro - spese incasso rata: 2,00 euro - perizia tecnica: 850,00 euro - spese assicurazione immobile: 4.406,25 euro (importo stimato applicando il tasso di premio lordo dello 0,5875 per mille all'importo del mutuo, moltiplicato per gli anni di durata del contratto).

Costo provvista variabile::	4,384%	Tasso per il cliente:	3,050%
Costo provvista fisso:	4,594%	Tasso per il cliente:	3,150%

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente le condizioni sono indicate nella misura massima applicabile.

<b>VOCI DI COSTO</b>	<b>VALORE</b>
<b>Importo massimo finanziabile*</b> (importo mutuato)	L'importo complessivo finanziabile è stabilito dalla normativa di riferimento.*
<b>Durata massima*:</b> mutui per costituzione nuova impresa  mutui per investimenti	5 anni, comprensivo di un periodo di preamm. max. di 24 mesi 15 anni, comprensivo di un periodo di preamm. max. di 12 mesi. Tale durata comprende un eventuale periodo di preammortamento tecnico, la cui durata non può essere superiore al numero di giorni della periodicità di addebito delle rate prevista dal contratto (ad esempio se semestrale, 180 giorni).
<b>Tassi:</b>	
Tipo tasso*	Fisso o variabile indicizzato
Tasso debitore annuo nominale (TAN) *	Si calcola moltiplicando il tasso corrispondente al costo di provvista dei mezzi apportati dalla banca per un coefficiente pari al rapporto tra la quota capitale della banca e la somma complessiva del mutuo. Il valore così ottenuto arrotondato ai cinque centesimi superiori determina il tasso base al quale si aggiunge lo spread.
Costo provvista per mutui a tasso variabile indicizzato *	Calcolato semestralmente quale media aritmetica degli indici di riferimento rilevati nei due mesi che precedono il semestre in corso (aprile/ maggio o ottobre/novembre)
Indice di riferimento *	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Rendistato", tasso di rendimento effettivo lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta rilevato dalla Banca d'Italia.</li> <li>- EURIBOR 3 mesi (365) maggiorato della percentuale applicata alle emissioni obbligazionarie e di quella corrispondente all'incidenza annua della commissione di collocamento delle obbligazioni.</li> </ul>
Costo provvista per mutui a tasso fisso *	Calcolato mensilmente come segue: "Rendistato", valore medio del tasso di rendimento effettivo lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta rilevato dalla Banca d'Italia nel secondo mese precedente quello di stipula, maggiorato di un pun-

	to percentuale.
Spread per il periodo di ammortamento e per l'eventuale periodo di preammortamento tecnico *	1,30%
Tasso di preammortamento	pari a quello del mutuo
Tasso di mora	EURIBOR 6 mesi (365), valuta primo giorno lavorativo del semestre in corso, con adeguamento semestrale (01.01.– 01.07.) arrotondato al quarto di punto superiore, maggiorato di 5 (cinque) punti, fatti salvi i limiti della L. 108/1996 sull'usura.
<b>Spese all'erogazione:</b>	
Commissione sull'importo finanziato	1,500%
Imposta sostitutiva (sulla quota capitale banca)	0,25%
Spese d'istruttoria: - per mutui fino a 50.000 euro - per mutui oltre 50.000 euro	80,00 euro 110,00 euro
Perizia tecnica Importo del mutuo: fino a 400.000,00 euro da 400.001,00 a 1.000.000,00 euro oltre 1.000.000,00 euro	550,00 euro 850,00 euro Max. 25.000,00 euro
<b>Spese per la gestione del rapporto:</b>	
Spese incasso rata semestrale (per rata)	2,00 euro
Commissione per estinzione anticipata	1,00% del capitale residuo
Rinegoiazione	massimo 100,00 euro
Rinegoiazione ai sensi dell'art. 120 quater T.U.B. (applicabile qualora il mutuatario riveste la qualifica di micro-impresa come definito dall'art. 1 comma 1, lettera t) del D.Lgs. 27.01.2010 n. 11)	0,00 euro
Accollo mutuo	200,00 euro
Portabilità mutuo (applicabile qualora il mutuatario riveste la qualifica di micro-impresa come definito dall'art. 1 comma 1, lettera t) del D.Lgs. 27.01.2010 n. 11	0,00 euro
Variazione/cancellazione/svincolo ipoteca	massimo 200,00 euro
Cancellazione ipoteca ai sensi dell'art. 40 bis T.U.B.	0,00 euro
Spese garanzie (una tantum)	0,00 euro
Sospensione pagamento rata	max. 100 euro
Decurtazione/proroga/variazione piano d'ammortamento	50,00 euro
<b>Piano di ammortamento:</b>	
Tipo di ammortamento	rata costante francese
Tipologia di rata	costante
Periodicità della rata (posticipata)*	semestrale

\* determinato dalla normativa di riferimento

**ULTIMA RILEVAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO**

Data	Indice di riferimento	Valore	Arrotondato allo 0,250 punto percentuale superiore, minimo 0,00%
29/04/2024	Euribor 6 mesi (365)	3,868 %	4,000%
29/04/2024	Euribor 3 mesi (365)	3,888 %	4,000%

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet ([www.volksbank.it](http://www.volksbank.it)).

Le condizioni economiche indicate nel presente Foglio Informativo saranno comunque e sempre applicabili solo nel rispetto del limite massimo del TEG relativo alle specifiche operazioni, di cui alla legge sull'usura 108/96 nella versione vigente.

**ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

- **Adempimenti notarili:** Le spese notarili sono fatturate direttamente dal notaio incaricato dal cliente mutuatario e comprendono anche le spese relative all'iscrizione dell'ipoteca
- **Assicurazione immobile:** viene richiesta polizza assicurativa contro danni causati da incendio, scoppio e fulmine. La copertura assicurativa sarà vincolata a favore della banca.
- **Spese di assicurazione:** nel caso in cui il cliente decidesse di contrarre polizza a copertura del debito residuo del proprio finanziamento. La spesa è convenuta nel contratto di assicurazione.
- **Imposta sostitutiva:**
  - 0,25% calcolata sulla quota capitale Banca ai sensi della normativa fiscale vigente
- **Trattenuta SGFA (ex Fondo Interbancario di Garanzia)** in caso di finanziamento agrario:
  - 0,30% sull'importo del finanziamento in caso di operazioni di durata fino a 18 mesi
  - 0,50% sull'importo del finanziamento in caso di operazioni di durata oltre 18 mesi e fino a 60 mesi
  - 0,75% sull'importo del finanziamento in caso di operazioni di durata oltre 60 mesi

**INVIO COMUNICAZIONI PER IL MUTUO AGEVOLATO CON E SENZA GARANZIA IPO-TECARIA**

La Banca ed il cliente convengono e stabiliscono che le comunicazioni periodiche previste ai sensi di legge sono effettuate, con pieno effetto, in formato elettronico/telematico, mediante la messa a disposizione delle medesime nell'area riservata del sito internet della Banca. Il cliente, al momento della stipula del contratto e, comunque, in qualsiasi altro momento, in alternativa alla trasmissione delle comunicazioni in forma elettronica, ha diritto di richiedere l'invio o la consegna delle medesime comunicazioni in forma cartacea all'ultimo indirizzo indicato alla Banca per l'inoltro della corrispondenza, mediante la sottoscrizione di apposito modulo messo a disposizione dalla Banca.

La cessazione, per qualsiasi causa o ragione, dei servizi di online banking determina la conseguente ed automatica disattivazione della funzionalità di invio delle comunicazioni periodiche in forma elettronica/telematica. In tal caso, la Banca effettuerà, con pieno effetto, le comunicazioni

in forma cartacea all'ultimo indirizzo indicato per l'inoltro della corrispondenza, anche nel caso in cui il cliente abbia preventivamente richiesto l'invio delle comunicazioni periodiche in forma elettronica/telematica.

Qualora il cliente decida di non attivare i servizi di online banking, la Banca effettuerà le comunicazioni in forma cartacea all'ultimo indirizzo indicato per l'inoltro della corrispondenza. Le comunicazioni in forma telematica sono gratuite per il cliente; le comunicazioni effettuate con strumenti diversi da quelli telematici, quelle ulteriori o più frequenti rispetto a quanto previsto dalle norme di trasparenza o effettuate con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto possono comportare l'addebito di spese nel contratto di conto corrente principale (ai sensi dell'art. 127 bis del Testo Unico Bancario).

Documenti obbligatori			
Documento	Frequenza	Modalità di fornitura	Spese
Documento di sintesi periodico	annuale	Cartaceo Elettronico	0,00 euro 0,00 euro
Rendiconto	annuale	Cartaceo Elettronico	0,00 euro 0,00 euro
Sollecito/Comunicazione dati a sistemi di informazione creditizia	per evento	Cartaceo Elettronico	0,00 euro 0,00 euro
Sollecito	per evento	Cartaceo	10,00 euro
Proposta di modifica unilaterale	per evento	Cartaceo Elettronico	0,00 euro 0,00 euro
Documenti facoltativi			
Avviso di scadenza rata	ad ogni scadenza rata	Cartaceo elettronico	0,00 euro 0,00 euro
Quietanza	a seguito di ogni pagamento rata	Cartaceo elettronico	0,00 euro 0,00 euro
Certificazione interessi (annuale)	annuale	Cartaceo Elettronico	0,00 euro 0,00 euro
Ristampe piano d'ammortamento	su richiesta	Cartaceo*	0,00 euro
Ristampe (quietanze, certificazione interessi)	su richiesta	Cartaceo *	10,00 euro

\*su richiesta in filiale

## TEMPI DI EROGAZIONE PER MUTUI AGEVOLATI CON E SENZA GARANZIA IPO-TECARIA

**Durata dell'istruttoria:** Il tempo massimo che intercorre tra la presentazione della documentazione e la stipula del contratto è di 180 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta, fatti salvi i casi in cui:

- Risulti necessario procedere a un'integrazione alla documentazione tecnica/legale prodotta;
- Emergano nuovi elementi per i quali si renda necessario effettuare ulteriori approfondimenti;
- Venga sospeso l'iter dell'istruttoria per motivi dipendenti alla volontà del cliente.

**Disponibilità dell'importo:** L'intero importo del mutuo, al netto delle tasse, spese e commissioni viene erogato contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.

## **ESTINZIONE ANTICIPATA, RECESSO, PORTABILITA' E RECLAMI PER MUTUI AGEVOLATI CON E SENZA GARANZIA IPOTECARIA**

### **Estinzione anticipata con e senza garanzia ipotecaria**

Il mutuatario, in qualsiasi momento ha facoltà di estinguere l'intero debito residuo. In caso di pagamento anticipato, il mutuatario dovrà corrispondere alla banca il capitale, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà.

Nei limiti consentiti dalla legge, e se convenuto, sulla quota di capitale rimborsata prima della scadenza contrattuale originaria, alla banca la commissione per estinzione anticipata. Per questa modifica del piano di ammortamento non sono previste spese a carico del mutuatario.

### **Recesso dal contratto senza garanzia ipotecaria**

Fermi restando i casi di risoluzione previsti dal successivo comma, il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. costituisce decadenza dal beneficio del termine.

La banca intenderà risolto il contratto e chiederà l'immediato rimborso del credito residuo, ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora:

a) il mutuatario non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso; La presente clausola risolutiva opererà anche se detta rata/dette rate sia/siano in parte pagata/e ed anche se la/le stessa/e sia/siano composta/e di soli interessi.

b) se lo scopo è dedotto in contratto e il mutuatario non destini il mutuo agli scopi per il quale è stato concesso;

c) la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla banca risultino non veritiere o presentino vizi tali che se conosciuti prima avrebbero impedita la concessione del mutuo;

d) il mutuatario o l'eventuale garante subisce anche un solo protesto o procedimento conservativo o esecutivo o ipoteca giudiziale o compia qualsiasi atto che diminuisca la sua consistenza patrimoniale o economica;

e) il mutuatario cambi domicilio fiscale o residenza senza informare tempestivamente la banca;

f) qualora il mutuatario abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date e/o non abbia dato le garanzie che aveva promesse ai sensi dell'art. 1186 c.c.

g) il mutuatario non osservi i termini contrattuali;

h) perde o viene ridotto il contributo pubblico a suo favore

Nei casi di decadenza, risoluzione del contratto o recesso da quest'ultimo, la banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito, che si ha per scaduto, con conseguente applicazione degli interessi di mora e accessori. Inoltre la banca può agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti del mutuatario che dei garanti.

Nel caso in cui al mutuatario fossero concessi anche altri finanziamenti, la risoluzione invocata per questo rapporto autorizzerà la banca a risolvere questi altri rapporti anche se in regola.

### **Recesso dal contratto con garanzia ipotecaria**

Fermi restando i casi di risoluzione previsti dal seguente comma, il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. costituisce decadenza dal beneficio del termine.

La Banca ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora:

a) alla scadenza – fatto salvo quanto disposto dall'art. 40 TUB - non venisse pagato quanto convenuto in base al presente contratto e quindi, ad esempio, non venisse pagata anche una sola delle rate pattuite od altra somma a qualsiasi titolo dovuta;

La presente clausola risolutiva opererà anche se detta rata/dette rate sia/siano in parte pagata/e ed anche se la/le stessa/e sia/siano composta/e di soli interessi.

- b) il Mutuatario non destini il mutuo agli scopi per i quali è concesso se ed in quanto lo scopo sia stato dedotto in contratto;
- c) il Mutuatario o i suoi Garanti non adempiano agli eventuali obblighi posti a loro carico nel contratto;
- d) la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca risultino non veritiere o presentano vizi tali che se conosciuti prima avrebbero impedita la concessione del mutuo;
- e) l'ipoteca risultasse invalida e/o inefficace e/o non iscritta o risultassero, a peso dei beni concessi in garanzia, altri gravami oltre a quelli enunciati in contratto, ovvero, sempre con riguardo ai beni cauzionali, risultasse che il Mutuatario o l'eventuale Garante avessero taciuto debiti per tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi prelazione sul credito della Banca, ovvero misure sanzionatorie per effetto di opere edilizie, installazione di impianti, od altro, eseguite senza le prescritte autorizzazioni;
- f) il Mutuatario non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal mutuo o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi comunque a carico del Mutuatario stesso, anche se assolti dalla Banca;
- g) il Mutuatario, qualora impresa, non adempia agli obblighi convenuti contrattualmente;
- h) perde o viene ridotto il contributo pubblico a suo favore.

La Banca potrà inoltre recedere dal contratto, qualora:

- a) il Mutuatario subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale, finanziaria od economica ovvero, se impresa, sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- b) i beni oggetto di garanzia subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali.

Nei casi di decadenza, risoluzione del contratto o recesso da quest'ultimo, la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito, che si ha per scaduto, con conseguente applicazione degli interessi di mora di cui all'art. 18 e accessori. Inoltre la Banca può agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti del Mutuatario che dei Garanti.

Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie prestate dal Mutuatario e dai Garanti, sia se costituite con il presente atto, sia se successivamente acquisite.

Nel caso che al Mutuatario fossero concessi anche altri finanziamenti, la risoluzione invocata per questo rapporto autorizzerà la Banca a risolvere anche gli altri rapporti di finanziamento o comunque recedere da tali rapporti o dichiarare il Mutuatario decaduto dal beneficio del termine, anche nel caso in cui quest'ultimo non sia inadempiente rispetto agli ulteriori finanziamenti.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale con e senza garanzia ipotecaria**

Dopo che il cliente ha restituito alla banca tutto quanto ad essa dovuto, sia in base all'ordinario piano di ammortamento che in caso di estinzione anticipata, il rapporto contrattuale viene chiuso entro il termine massimo di 30 giorni.

Se mutuo con garanzia ipotecaria: Entro lo stesso termine la banca inoltra la domanda di cancellazione dell'ipoteca all'ufficio competente.

### **Portabilità del mutuo**

Ai sensi dell'art. 120-quater d.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), nel caso in cui il cliente che riveste la qualifica di micro-impresa (come definito dall'articolo 1 comma 1, lettera t), del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 11), per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

## **Reclami**

Il Cliente può presentare reclamo per iscritto indirizzandolo per posta ordinaria o raccomandata all'attenzione dell'Ufficio Reclami istituito a Bolzano, Via del Macello 55, per e-mail all'indirizzo [ufficio-reclami@volksbank.it](mailto:ufficio-reclami@volksbank.it), per posta elettronica certificata all'indirizzo [reclami@pec.volksbank.it](mailto:reclami@pec.volksbank.it), via fax al numero 0471 979188 oppure compilando l'apposito modulo in filiale.

L'esito del reclamo sarà comunicato con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata entro i seguenti termini decorrenti dalla data di ricezione del reclamo stesso:

- 60 giorni per i reclami relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari;
- 15 giorni lavorativi per i reclami relativi ai servizi di pagamento. Se la Banca, per situazioni eccezionali alla stessa non imputabili, non può rispondere entro 15 giorni lavorativi, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giorni lavorativi;

In caso di risposta insoddisfacente o mancata risposta dell'Ufficio Reclami entro i termini indicati sopra, il Cliente ha diritto di rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie in materia bancaria e finanziaria. Per sapere come adire l'Arbitro Bancario Finanziario, conoscere l'ambito della sua competenza e per ogni altra opportuna informazione si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere alle filiali della Banca d'Italia, oppure ci si può rivolgere direttamente alla Banca, anche attraverso il sito internet della stessa [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it);
- ad altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dalla normativa, compreso il preventivo tentativo di mediazione obbligatoria.

Il ricorso preventivo ad uno dei citati Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce condizione di procedibilità della eventuale successiva domanda giudiziale.

## LEGENDA

<b>Ammortamento</b>	Periodo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento di rate a scadenze predeterminate.
<b>Preammortamento</b>	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate sono costituite solo da interessi.
<b>Rata</b>	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale (= una parte dell'importo prestato) e una quota interessi (=quota interessi dovuta alla banca per il mutuo)
<b>TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)</b>	Indica il costo tale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili, del finanziamento e alla diversa periodicità delle rate.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso d'interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

<b>Costo provvista</b>	Valore massimo dell'indice di riferimento applicabile sulla quota capitale apportata dalla banca.
<b>Tasso base</b>	Il tasso base viene calcolato moltiplicando il costo provvista con il coefficiente pari al rapporto tra la quota capitale apportata della banca e la somma complessiva del mutuo, arrotondato ai 5 centesimi superiori.
<b>Tasso annuo nominale (TAN)</b>	Tasso agevolato a carico del cliente sull'intero importo mutuatato (tasso base + spread)
<b>Fondo di rotazione</b>	Fondo gestito dalla Provincia per la concessione di mutui agevolati
<b>Importo mutato</b>	Somma del capitale apportato dalla Provincia e del capitale apportato dalla banca.
<b>Periodo di preammortamento tecnico</b>	<p>Il periodo di preammortamento tecnico decorre dalla data di stipula del mutuo e termina con l'inizio del periodo di ammortamento.</p> <p>Serve ad allineare la scadenza delle rate ad un determinato giorno di calendario del mese, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo.</p> <p>Se non viene chiesto diversamente dal cliente, la data di stipula del mutuo coincide con la data di inizio del periodo di ammortamento, dunque come standard non viene applicato alcun periodo di preammortamento tecnico.</p> <p>La durata minima dell'eventuale periodo di preammortamento tecnico sarà di 1 giorno e la durata massima sarà inferiore al numero di giorni della periodicità di addebito delle rate prevista dal contratto (ad esempio se mensile, 30 giorni).</p> <p>Per il periodo di preammortamento tecnico, il cliente paga rate composte unicamente da interessi.</p>
<b>Periodo di preammortamento finanziario</b>	L'eventuale periodo di preammortamento finanziario decorre dalla data di stipula del mutuo e precede l'inizio del periodo di ammortamento. È a richiesta del cliente per far trascorrere un periodo di tempo aggiuntivo prima dell'inizio del rimborso delle rate vere e proprie, comprensive di capitale e interessi.
<b>Periodo di ammortamento</b>	<p>Il periodo di ammortamento è il periodo a partire dal quale il cliente inizia a rimborsare il capitale. Segue all'eventuale periodo di preammortamento tecnico o finanziario.</p> <p>Le rate sono composte da una quota capitale e una quota interessi.</p>